

Il **Sindaco – Presidente** dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 8 all'ordine del giorno: "Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 – Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" e cede la parola all'assessore Spila Sergio che illustra l'argomento.

Relaziona quindi l'assessore Spila Sergio così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore Spila Sergio, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria, che qui si intende riportata.

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno di spesa.

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuito)
1	SALA GIANLUCA	X		
2	DEGLI ANTONI ANGELO	X		
3	D'ANDREA GIOVANNA	X		
4	PEGNO MAURIZIO	X		
5	PAPARELLA LAURA	X		
6	SORZI RICCARDO	X		
7	SPILA SERGIO	X		
8	ESPINAL MARTE EDWARDS VINICIO	X		
9	MARCONI DAMIANO	X		
10	VILLA GIAMBATTISTA			
11	RAVASIO LUIGI			X
12	GAMBIRASIO STEFANIA			X
13	BONETTI THOMAS			

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Ravasio L., Gambirasio S.), contrari nessuno, espressi per appello nominale dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Ravasio L., Gambirasio S.), contrari nessuno, espressi per appello nominale dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	SALA GIANLUCA	X		
2	DEGLI ANTONI ANGELO	X		
3	D'ANDREA GIOVANNA	X		
4	PEGNO MAURIZIO	X		
5	PAPARELLA LAURA	X		
6	SORZI RICCARDO	X		
7	SPILA SERGIO	X		
8	ESPINAL MARTE EDWARDS VINICIO	X		
9	MARCONI DAMIANO	X		
10	VILLA GIAMBATTISTA			
11	RAVASIO LUIGI			X
12	GAMBIRASIO STEFANIA			X
13	BONETTI THOMAS			

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ORGANO: **Consiglio**
SETTORE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: RAGIONERIA
PROPONENTE: SPILA SERGIO
Proposta N. 43/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

CONSIDERATO che l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2017 sulla Revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 13/12/2018 sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2019 sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'applicazione dell'art. 20 comma 7 D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta contenuto nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, come da Relazione Tecnica allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sia:

- trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi del comma 3 dell'art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175;

4. 2. DI DARE ATTO, inoltre, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle P.A., tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro disponibile al seguente indirizzo <https://portalesoro.mef.gov.it>, secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola Regolarita' tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/00.

Terno d'Isola, il 23-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to RAG. FLAVIA SALA**

SPAZIO ANNULLATO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIANLUCA SALA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 19-01-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terno d'Isola, il 13-02-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

Copia conforme all'originale

Terno d'Isola, li 19-01-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO



REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA

(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. ____ del _____

Premessa

L'articolo 20 del [D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175](#), “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

La comunicazione delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell'art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi del comma 3 dell'art. 20.

Attraverso l'applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 90/2014). Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

I piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi, previsti al comma 2 del sopra richiamato art. 20:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da servizi di interesse generale aventi risultato d'esercizio negativo per 4 esercizi su 5;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi dell'articolo 4 del decreto;


I succitati adempimenti inerenti alla razionalizzazione periodica decorrono, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del medesimo articolo del T.U. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo all'Ente è applicabile una sanzione amministrativa massima fino a 500.000,00 euro.

Infine, si precisa che la presente "revisione ordinaria delle partecipazioni" verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Introduzione

La rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Terno d'Isola **al 31.12.2019** è riepilogata nel seguente schema:



Le partecipazioni societarie del Comune di Terno d'Isola

Il Comune di Terno d'Isola possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO
1. Unica Servizi S.p.A.	03438660163	4,86%	Mantenimento della partecipazione
2. Uniacque S.p.A.	03299640163	0,49%	Mantenimento della partecipazione
3.			

NOTE:

In merito all'acquisizione della partecipazione diretta in Val Cavallina Servizi srl, si rappresenta quanto segue:

- la partecipazione è stata acquisita in seguito all'adozione della delibera consigliare n. 46 del 26.11.2019 nella quale è stato disposto anche l'affidamento diretto del servizio integrato rifiuti per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2025;
- l'atto notarile inerente l'acquisizione delle quote è stato siglato in data 27.12.2019 rep. n. 3458;
- l'iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta in data **14.01.2020** al n. 1282/IT e a partire da tale data il Comune di Terno risulta socio della VCS srl.

Si evidenzia che il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le **partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario**. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Terno d'Isola in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, aziende consortili ecc.). Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Terno d'Isola, nella sezione dedicata agli organismi partecipati (www.comune.ternodisola.bg.it/enticontrollati).

1

UNICA SERVIZI SPA CF 03438660163

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03438660163
Denominazione	UNICA SERVIZI SPA
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Sotto il Monte Giovanni XXIII
CAP	24039
Indirizzo	Via Privata Bernasconi, 13
Telefono	0354388711
FAX	0354388712
Email	segreteria@unicaservizi.eu

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	36.00.00
Peso indicativo dell'attività %	100%

COMPAGINE SOCIETARIA - UNICA SERVIZI S.p.A.

SOCI	%	N° di Azioni
Comune di Calusco d'Adda	11,9100	5.798.252
Comune di Ponte S. Pietro	10,3900	5.058.729
Comune di Brembate	7,3000	3.554.392
Comune di Carvico	6,2700	3.052.920
Comune di Bonate Sopra	6,1700	3.004.904
Comune di Mapello	5,7800	2.813.223
Comune di Bonate Sotto	5,7500	2.799.823
Comune di Villa d'Adda	5,1700	2.514.934
Comune di Terno d'Isola	4,8600	2.367.112
Comune di Bottanuco	4,7900	2.329.575
Comune di Suisio	4,5900	2.235.269
Comune di Presezzo	4,1500	2.021.796
Comune di Cisano Bergamasco	2,8600	1.390.788
Comune di Chignolo d'Isola	2,8000	1.364.885
Comune di Almenno S. Bartolomeo	2,5100	1.219.953
Comune di Ambivere	2,2600	1.097.879
Comune di Medolago	2,2600	1.098.257
Comune di Solza	2,0000	972.817
Comune di Palazzago	1,8500	902.852
Comune di Caprino Bergamasco	1,4500	707.679
Comune di Valbrembo	1,1800	575.167
Comune di Monte Marengo	1,0000	487.935
Comune di Torre dé Busi	0,8800	428.849
Comune di Barzana	0,8000	390.348
Comune di Roncola	0,3500	170.834
Comune di Osnago	0,2700	133.760
<u>Società Hidrogest S.p.A.</u>	0,2472	119.000
Comune di Bellusco	0,1400	66.880
Comune di Pontida	0,0028	1.000
TOTALE	100	48.679.812

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	5.379,79
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1 sindaco + 1 revisore
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.400,00 sindaco, 3.500,00 revisore

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	(40.095)	301.810	2.855	2.724	2.055

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	104.995	529.986	812.618
A5) Altri Ricavi e Proventi	49.694	381.970	84.784
di cui Contributi in conto esercizio	0		

UOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	4,86%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	/

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	/

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Ciclo idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Note	Delibera di C.C. n. 45 del 26.11.2019 (Hidrogest)

Il gruppo di società facenti capo ad Unica servizi S.p.A. si pone come estremamente complesso, certamente connotato da una situazione peculiare, in considerazione, in particolare, della presenza di partecipazione dirette ed indirette in capo agli enti pubblici soci e del vigente sistema di controllo analogo congiunto.

Occorre evidenziare, in particolare, gli aspetti di dettaglio di seguito:

-la società Unica S.p.A., strutturata quale *holding*, detiene il 70,566% di Hidrogest S.p.A. (oggi Hservizi S.p.A.), così come l'82,34% di Linea Servizi s.r.l., società "di secondo livello";

-la società Hidrogest S.p.A., partecipata direttamente oltre che da Unica servizi S.p.A. – per la maggioranza delle quote e come esposto – dall'amministrazione provinciale e da ulteriori 6 amministrazioni comunali, svolgeva ed ha svolto *de facto*, sino al 16 novembre 2019, l'attività di gestione del servizio idrico integrato ovvero di gestione di taluni specifici segmenti del medesimo, in favore dei Comuni soci;

-la società Linea Servizi s.r.l., controllata da Unica servizi S.p.A. ed altresì partecipata da due Comuni direttamente, si occupava della gestione di servizi strumentali e detiene partecipazioni in ulteriori società;

Si rileva inoltre che:

-la complessiva organizzazione del gruppo societario presentava talune criticità evidenziate già nella ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ente nel dicembre dello scorso anno;

-si è ritenuto tali criticità dovessero essere risolte al fine di conformare l'intera struttura societaria al dettato normativo più recente, in particolare: la società capogruppo Unica servizi S.p.A. deteneva partecipazioni, ma svolgeva altresì determinati servizi strumentali direttamente; nell'ambito del gruppo societario diverse società contemplavano all'interno dei propri statuti, con riguardo all'oggetto sociale, la stessa tipologia di servizi pubblici locali e detenevano, altresì, partecipazioni in ulteriori società;

-alla luce delle numerose e recenti previsioni normative in materia di società partecipate, non risultava più sostenibile il mantenimento dell'assetto societario in oggetto così come strutturato;

-è stato pertanto elaborato un progetto di globale riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo dapprima esaminato dal Consiglio di Sorveglianza della società Unica servizi S.p.A. e, di seguito, sottoposto all'attenzione dei rappresentanti degli Eni soci, nell'ipotesi ritenuta preferibile;

-l'Assemblea dei soci di Unica servizi S.p.A., in data 18 luglio 2017, ha approvato il suddetto piano di razionalizzazione;

-nella sostanza si è prevista la trasformazione della società Unica servizi S.p.A. in una *holding* "pura", avente quale esclusivo oggetto sociale la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci, mentre le società Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest S.p.A. sono state concepite quali società operative, *in house*, controllate da Unica S.p.A.;

-in seconda battuta, si è stabilito il trasferimento in capo alla *holding* Unica S.p.A. dell'intero sistema di partecipazioni societarie degli enti locali soci, ad oggi detenute anche dalle società operative controllate e, ancora, l'attribuzione alle controllate medesime dei servizi attualmente svolti direttamente da Unica servizi S.p.A.;

-il processo di razionalizzazione si è stabilito dovesse concludersi con la concreta strutturazione del gruppo societario dotando il medesimo di un'unica *multiutility*, o società operativa, a livello territoriale, controllata dalla *holding* Unica S.p.A.;

-l'operazione predetta determina una evidente razionalizzazione di tutte le ulteriori e presenti società eroganti servizi di interesse generale del gruppo, tra cui la stessa Linea Servizi s.r.l..

Preso atto che:

-in conformità al piano di globale riorganizzazione esposto ed approvato, gli statuti delle società operative, Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest S.p.A., sono stati già modificati, nel rispetto del termine di cui al d.lgs. n. 175/2016 per l'adeguamento statutario, al fine prioritario di evitare duplicazioni di servizi, con riferimento all'oggetto sociale, oltre che allo scopo di adeguare gli statuti stessi alle più recenti previsioni in materia di società *in house* di cui al d.lgs. n. 175/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 7, con particolare riguardo alle previsioni in materia di controllo analogo, strutture ed organi in grado di realizzarlo ed attività prevalente della società, almeno pari all'80%;

-con particolare riferimento ad **Unica servizi S.p.A.:**

-all'esito del mutamento ed adeguamento dello statuto societario, la società ad oggi risulta formalmente e di fatto, quale società *holding* volta esclusivamente al controllo delle partecipazioni;

-tale attività si ritiene indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e l'attività in questione è annoverata nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del TUSP, d.lgs. n. 175/2016, cosicché si ritiene pienamente legittima;

-non si ritiene si versi in una delle specifiche ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016; di contro, si considera la partecipazione nella società in questione necessaria, soprattutto posta la strutturazione della medesima quale *holding* "pura";

-nel dettaglio, lo statuto della società è stato modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate, rendendo di fatto la stessa società priva di attività operative e unicamente deputata alla gestione delle partecipazioni societarie, nell'ottica della generale riorganizzazione del gruppo anzidetta;

-per la stessa società, quale *holding*, il requisito del fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) debba essere esaminato avendo riguardo al bilancio consolidato ed ai valori ivi riportati;

-si è proceduto con cessione di ramo d'azienda, concernente l'attività operativa di gestione di impianti fotovoltaici, da Unica servizi S.p.A. in favore della società operativa Hidrogest S.p.A.

-in relazione alla società in questione non sussistono, dunque, per le motivazioni sopra esposte, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

-con particolare riferimento ad **Hidrogest S.p.A.** (oggi Hservizi S.p.A.):

-la gestione del servizio idrico resa da Hidrogest S.p.A. sino a quando è stata operata, si è posta in termini di efficienza, efficacia e convenienza economica, apportando evidenti benefici in favore della comunità amministrata;

-la società è stata coinvolta nell'ambito di un contenzioso giudiziario inerente alla gestione del servizio idrico integrato, sfociato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5233 del 13.12.2016, la quale ha stabilito l'illegittimità della prosecuzione della gestione del servizio in essere ad opera di Hidrogest S.p.A., vista la riorganizzazione del servizio in questione attuata dall'ATO di Bergamo, secondo gli obiettivi di cui al d.lgs. n. 152/2006, c.d. "Codice dell'Ambiente";

-di seguito la società ha, pertanto, instaurato una trattativa con il gestore unico d'ambito, nella fattispecie Uniacque S.p.A., all'esito della quale è stato raggiunto un accordo che ha, temporaneamente, legittimato

Hidrogest S.p.A. alla prosecuzione della suddetta gestione sino al raggiungimento di un accordo, in esito alla fase di *due diligence*, circa il valore di rimborso e le tempistiche concernenti il subentro nella gestione;

-nel corso dell'anno 2019 si sono svolte le attività di *due diligence* ad opera del gestore unico d'ambito, così come le trattative tra gestore d'ambito e Hidrogest S.p.A. volte a definire tempi e modi del subentro nella gestione del s.i.i.;

-le trattative sono confluite in un accordo di massima "*Term sheet*" e nella sottoscrizione in data 13 novembre 2019 di un accordo di subentro, in esecuzione del predetto "*Term sheet*";

-dal 16 novembre 2019, la gestione dei diversi segmenti del servizio idrico integrato è passata ufficialmente in capo al gestore unico d'ambito, mentre residua in capo all'Autorità d'ambito e di seguito all'ARERA, l'onere della determinazione del valore di rimborso spettante ad Hidrogest S.p.A.;

-Hidrogest s.p.a è, inoltre, stata coinvolta nel processo di globale riorganizzazione del gruppo societario e, subentrato il gestore unico d'ambito nella gestione del servizio idrico integrato, con riferimento al territorio dei comuni soci di Hidrogest, si è proceduto con cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi pubblici locali e strumentali da Linea servizi srl a Hservizi, nell'ottica della definizione di Hservizi S.p.A. quale unica *multiutility* del territorio;

-la società governa impianti di produzione di energia elettrica (impianti fotovoltaici) a servizio di entità pubbliche (scuole, impianti sportivi) e in misura minore di soggetti privati;

-in particolare, con riguardo alla tematica ambientale, cura l'attività di monitoraggio delle emissioni nell'ambito dei territori degli enti soci; così, in tal senso, la società ha installato centraline di monitoraggio in diversi comuni soci e intende, in esecuzione di un già stilato Piano operativo, potenziare tale innovativa ed importante attività in favore dei comuni;

-si rende indispensabile pertanto mantenere la partecipazione nella società in questione, anche alla luce delle evidenziate fasi di implementazione della riorganizzazione del gruppo societario;

-pertanto è interesse di questo ente mantenere la partecipazione nella suddetta società, oltre che utile, razionale ed efficiente affidare diversi servizi pubblici locali alla medesima secondo il modello *in house*, ad oggi impiegato rispetto alle due società operative del gruppo;

-in relazione alla società in questione non sussistono, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

-con particolare riferimento a **Linea Servizi s.r.l.**;

- la stessa ha svolto sino all'anno 2019 una serie di servizi indispensabili per l'ente, in maniera efficiente e coerente con le esigenze del territorio, in particolare svolge servizi pubblici locali di interesse generale e si è sempre collocata nell'ambito delle partecipazioni consentite ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;

-lo statuto della società è stato modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate;

-ai sensi dell'art. 20, stante la necessità di razionalizzare la partecipazione in società che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi partecipati dall'ente, la stessa società è stata coinvolta nella globale razionalizzazione di gruppo predetta, con cessione di ramo d'azienda in favore di Hidrogest S.p.A.;

-la stessa società, dunque, si ritiene debba essere dismessa, ovvero deve fondersi con la società Unica servizi S.p.A.;

-nella precedente ricognizione delle partecipazioni detenute da questo ente, in particolare, si riteneva legittimo mantenere, seppur temporaneamente, in attesa della completa attuazione degli step riorganizzativi suddetti, la partecipazione nella medesima società;

-in relazione alla società in questione sussistono ad oggi talune criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

RITENUTO, pertanto, di mantenere la partecipazione in Unica Servizi S.p.A. in quanto:

-le previsioni di cui alla normativa richiamata ed i necessari conseguenti adeguamenti richiesti alle società partecipate, sono stati concepiti quale occasione per predisporre una completa e globale riorganizzazione del gruppo societario in parola, il quale, ad ogni modo, doveva essere sistematizzato;

- si è già provveduto ad adeguare gli statuti medesimi alla normativa vigente;

-sono in corso gli ulteriori *step* riorganizzativi ed il procedimento di riorganizzazione e razionalizzazione dell'intero gruppo, sviluppato ed attuato – coerentemente con la predetta deliberazione dell'Assemblea dei soci di Unica servizi S.p.A. – si trova ormai in fase avanzata e di conclusione.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03299640163
Denominazione	UNIACQUE S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Bergamo
CAP	24156
Indirizzo	Via Delle Canovine, 21
Telefono	0353070111
FAX	0353070110
Email	info@uniacque.bg.it

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE

Provincia di Bergamo	5,00 %	valore nominale € 1.800.000
Uniacque S.p.A.	1,405%	valore nominale € 505.800
n. 225 comuni della provincia bergamasca*	93,595%	valore nominale € 33.694.200

Tot. Capitale sociale € 36.000.000,00

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	370,9
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	104.112,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	65.520,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	6.492.972	9.157.897	9.210.072	10.596.881	8.884.808

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	97.800.625	89.517.364	89.061.349
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.998.382	1.464.347	1.659.905
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,49 %
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili, di fognatura e di depurazione.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	